

CONVENZIONE

per la messa a disposizione dell'ESU di Padova degli studenti che sono risultati - secondo le graduatorie annuali stilate dall'Università degli Studi di Padova - assegnatari d'incarico di collaborazione a tempo parziale, ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 68/2012.

TRA

l'Università degli Studi di Padova, in prosieguo denominata "Università", con sede in Via VIII Febbraio, 2 - C.F. 80006480281, rappresentata per questo atto dal Direttore Generale, Ing. Alberto SCUTTARI

E

l'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario di Padova, in proseguo denominata "ESU", con sede in Via S. Francesco, 122 - C.F. 00815750286, rappresentata per questo atto dal Direttore Generale, Dott. Gabriele VERZA

Premesso che

- il D.lgs n. 68/2012 consente all'articolo 3 comma 1 che le Università, le Regioni, gli Enti locali e le istituzioni pubbliche o private, aventi comunque competenza nelle materie connesse all'attuazione del diritto allo studio, nell'ambito delle rispettive competenze, collaborino tra di loro per la creazione nel territorio di un sistema integrato di strumenti e di servizi a favore del diritto allo studio;
- ESU ha approvato il proprio regolamento di attuazione dell'articolo 11 D.lgs n.68/2012 per l'attribuzione agli studenti, iscritti nelle graduatorie annuali di cui sopra stilate dall'Università, di incarichi di collaborazione a tempo parziale per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del suddetto regolamento, ovvero:
 - a) servizi informativi e di orientamento;
 - b) attività di supporto all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni culturali (congressi e convegni) e all'area comunicazione;
 - c) attività di collaborazione ed assistenza in biblioteche ed archivi;
 - d) attività di supporto e di assistenza per il funzionamento di strutture informatiche;
 - e) servizio di portineria nelle residenze dell'ente;
 - f) attività di supporto e di collaborazione nell'ambito del servizio di ristorazione;
 - g) servizio di accoglienza e d'informazione agli studenti in mobilità internazionale e all'atto dell'immatricolazione;
 - h) altri servizi non didattici a favore degli studenti;

- in data 31 dicembre 2024 è scaduta la convenzione stipulata per il triennio 2022 - 2024 per la messa a disposizione di ESU degli studenti risultati - secondo le graduatorie annuali stilate dall'Università - assegnatari d'incarico di collaborazione a tempo parziale, ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 68/2012;
- ESU intende estendere l'utilizzo delle graduatorie succitate:
 - ai collegi universitari presenti nel territorio della città di Padova con i quali ha sottoscritto un accordo quadro per la realizzazione di una rete integrata di servizi residenziali a favore degli studenti dell'Ateneo patavino;
- l'Università acconsente l'accesso alle graduatorie succitate anche ai Collegi convenzionati con ESU fino e non oltre la data di scadenza naturale delle rispettive convenzioni vigenti sottoscritte con ESU, se antecedente alla data di scadenza della presente convenzione;
- è intenzione delle Parti, in considerazione dei buoni risultati di gestione accertati e dell'ampio rapporto di collaborazione instaurato, procedere al rinnovo della convenzione in oggetto;

Con la presente scrittura privata da valere fra le parti ad ogni effetto di legge

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

art. 1 – L'Università rinnova la volontà di consentire ad ESU di utilizzare - su richiesta scritta - la propria graduatoria annuale di studenti di cui in premessa per potere assegnare loro incarichi di collaborazione a tempo parziale da svolgersi nelle strutture di ESU, e nelle strutture residenziali universitarie convenzionate con ESU, in tale caso fino e non oltre la data di scadenza naturale delle rispettive convenzioni sottoscritte con ESU, se antecedente alla data di scadenza della presente convenzione. ESU si impegna dal canto suo ad avvalersi della collaborazione di studenti all'interno di strutture di ESU, e nelle strutture residenziali universitarie convenzionate con ESU fino e non oltre la data di scadenza naturale delle rispettive convenzioni sottoscritte con ESU, se antecedente alla data di scadenza della presente convenzione.

art. 2 - ESU, e le strutture residenziali convenzionate cui lo studente viene assegnato, provvedono a stipulare direttamente il contratto con lo studente, nei termini e modi previsti

dal sistema informativo predisposto a questo fine dall'Università, provvedendo altresì alla copertura assicurativa dello studente contro gli infortuni.

art. 3 - ESU, e le strutture residenziali convenzionate cui lo studente viene assegnato, provvedono direttamente a corrispondere allo studente un compenso orario forfettario secondo gli importi definiti dall'art. 6 del regolamento di cui in premessa.

Il compenso è esente da imposte, così come previsto dall'articolo 11 comma 3 del D.lgs. 68/2012. Tale compenso è cumulabile con quello eventualmente corrisposto dall'Università sino a concorrenza annua complessiva di 200 ore ed entro comunque il limite massimo di €. 3.500,00.

art. 4 - Per quanto riguarda le modalità e i termini di assegnazione degli studenti, la tipologia di contratto, nonché le eventuali cause di cessazione del rapporto, si applica quanto previsto dal regolamento vigente dell'Università degli Studi di Padova per le collaborazioni part-time degli studenti.

art. 5 - Le parti possono recedere, in ogni tempo, dalla convenzione qualora ne ravvisino la necessità, con preavviso di un mese.

art. 6 - La presente convenzione decorre dalla data della stipula fino al **31 dicembre 2027**.

art. 7 - La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo sin dall'origine ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 dal DPR 955/82. Ciascuna parte provvederà all'assolvimento dell'imposta di bollo in maniera virtuale sull'esemplare di propria pertinenza. Per l'Università l'autorizzazione è rilasciata dall'Intendenza di Finanza di Padova il 20 febbraio 1991 prot. n. 4443/91/2T; per ESU l'autorizzazione è rilasciata dall'Intendenza di Finanza di Padova Reg. Ufficiale 0050954 10-05- 2018-U.

E' inoltre soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 1 Tariffa Parte Seconda del DPR 131/1986.

art. 8 - Le parti s'impegnano ad osservare quanto disposto sul trattamento dei dati personali raccolti per le finalità individuate nel presente accordo nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation, GDPR).

art. 9 - La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Letto, confermato e sottoscritto

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Il Direttore Generale

*Firmato digitalmente ai sensi del regolamento
UE n. 910/2014 - eIDA n. 641*

Ing. Alberto Scuttari

ESU DI PADOVA
Il Direttore Generale

*Firmato digitalmente ai sensi del regolamento
UE n. 910/2014 - eIDA n. 641*

Dott. Gabriele Verza